

AVVISO SOSPENSIONE RATE MUTUO

In conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto), convertito con Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza - dichiarato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e dall'Ordinanza n. 566 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 dicembre 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2019 – nel territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena.

L'Ordinanza stabilisce che i soggetti residenti o aventi sede legale operativa nei menzionati comuni della provincia di Catania titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione avrà durata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

È possibile scegliere tra due modalità di sospensione:

- **Sospensione totale**: sospensione del pagamento dell'intero importo della rata, quindi sia interessi che capitale. Gli interessi saranno calcolati sul debito residuo alla data di sospensione e per tutta la durata della stessa e addebitati, con la stessa periodicità e le stesse scadenze della rata di ammortamento, per un numero di rate concordato con la banca.
- **Sospensione parziale**: sospensione del pagamento della sola quota del capitale. In questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul debito residuo alla data di sospensione e per tutta la durata della stessa addebitati alle scadenze originarie previste.

Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto e in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale di riferimento.

